



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista AFC / Pianificatore elettricista AFC

del 30 giugno 2025

64506 **Pianificatrice elettricista AFC / Pianificatore elettricista AFC**
Elektroplanerin EFZ / Elektroplaner EFZ
Planificatrice-électricienne CFC / Planificateur-électricien CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003²
sulla formazione professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³
sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:

Sezione 1: Oggetto e durata

Art. 1 Profilo professionale

I pianificatori elettricisti con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

- a. sono specializzati nella progettazione di impianti elettrici nel settore delle costruzioni e del genio civile; per quanto riguarda gli impianti elettrici, si concentrano sulla progettazione della distribuzione capillare e sull'utilizzo dell'energia elettrica focalizzandosi sulla produzione di energia sostenibile, ad esempio per gli impianti a corrente forte e a corrente debole, l'illuminazione d'emergenza, i sistemi di alimentazione d'emergenza, i sistemi di comunicazione vocale e di dati, gli impianti domotici, tecnici e di sicurezza nonché quelli per le energie rinnovabili e i sistemi di gestione dell'energia;

RS 412.101.220.46

¹ RS 412.10

² RS 412.101

³ RS 822.115

- b. l'ambito d'attività comprende la preparazione dei processi necessari per eseguire il lavoro, la progettazione di impianti elettrici, la redazione di bandi per gare d'appalto e di capitolati, la redazione dei documenti d'esecuzione e il completamento di progetti elettrici, ad esempio mediante la redazione della documentazione finale;
- c. lavorano autonomamente o in team, principalmente al computer o su tablet con software di progettazione e programmi di disegno; nei cantieri, eseguono chiarimenti per la progettazione o supervisionano l'esecuzione dei lavori di installazione; i loro interlocutori sono architetti, rappresentanti delle autorità, altri progettisti e committenti;
- d. per poter eseguire gli incarichi in modo professionale e autonomo, dispongono in particolare di precisione, di un metodo di lavoro strutturato e di una buona capacità di rappresentazione spaziale; inoltre, sono flessibili, responsabili, sopportano bene lo stress psichico e sono dotati di intuito; si inseriscono in maniera costruttiva all'interno del team e applicano scrupolosamente le direttive aziendali nonché le prescrizioni in materia di dati.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura quattro anni.

² L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. preparazione dei processi necessari per eseguire il lavoro:
 - 1. verificare il mandato del progetto elettrico,
 - 2. ottenere ed elaborare i piani elettrici e i dati di progetto,
 - 3. elaborare varie opzioni tecniche per gli impianti elettrici,
 - 4. coordinare sistemi energetici efficienti per l'insieme degli impianti delle altre maestranze;

- b. progettazione di impianti elettrici:
 - 1. redigere piani elettrici,
 - 2. redigere i piani degli apparecchi e degli allacciamenti,
 - 3. calcolare la potenza elettrica complessiva,
 - 4. redigere semplici specifiche dei costi e dell'edificio in relazione agli impianti elettrici progettati,
 - 5. predisporre e verificare la composizione spaziale degli impianti elettrici progettati;
- c. redazione di bandi per gare d'appalto:
 - 1. redigere il capitolato sulla base del bando per la gara d'appalto,
 - 2. verificare le offerte ricevute sulla base del capitolato;
- d. redazione dei documenti d'esecuzione:
 - 1. coordinare la distribuzione elettrica con gli impianti tecnici delle altre maestranze,
 - 2. esporre i sistemi di protezione di messa a terra, contro i fulmini e dalle sovratensioni,
 - 3. redigere progetti per la realizzazione di impianti elettrici,
 - 4. verificare la fattibilità dei progetti per la realizzazione di impianti elettrici;
- e. completamento dei progetti elettrici:
 - 1. verificare gli impianti elettrici sulla base del progetto d'esecuzione e mettere tutto a verbale,
 - 2. redigere la documentazione finale dei progetti elettrici.

Sezione 3: Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell'ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All'inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell'ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

⁴ In deroga all'articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell'articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l'impiego di persone in formazione in conformità con

il loro stato di formazione per le attività elencate nell'allegato 2 del piano di formazione.

⁵ L'impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell'allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4: Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d'insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

¹ La formazione professionale pratica in azienda comprende in $3 \frac{3}{4}$ giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

² Durante i primi tre anni di formazione professionale pratica, le persone in formazione svolgono almeno due mesi all'anno di attività pratica. La parte relativa ai lavori di installazione viene svolta in un'azienda che dispone di un'autorizzazione generale d'installazione secondo l'ordinanza del 7 novembre 2001⁴ sugli impianti a bassa tensione (OIBT). Le persone in formazione annotano le loro esperienze nella documentazione dell'apprendimento. La persona responsabile in azienda redige un rapporto sull'attività pratica. La partecipazione ai corsi pratici organizzati viene accreditata due volte ai fini del tirocinio.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L'insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1600 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	Totale
a. Conoscenze professionali					
– Preparazione dei processi necessari per eseguire il lavoro	120	120	–	–	240
– Progettazione di impianti elettrici					
Redazione di bandi per gare d'appalto	120	120	120	120	480
– Redazione dei documenti d'esecuzione					
Completamento dei progetti elettrici	40	40	80	80	240
Totale conoscenze professionali	280	280	200	200	960
b. Cultura generale	120	120	120	120	480
c. Educazione fisica	40	40	40	40	160
Totale delle lezioni	440	440	360	360	1600

⁴ RS 734.27

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025⁵ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 36 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in 3 corsi come segue:

Anno	Corsi	Tipo di corso / campi di competenze operative	Num. giorni
1	1	Corso base Preparazione dei processi necessari per eseguire il lavoro Progettazione di impianti elettrici Redazione dei documenti d'esecuzione Completamento dei progetti elettrici	12
2	2	Corso di approfondimento Preparazione dei processi necessari per eseguire il lavoro Progettazione di impianti elettrici Redazione di bandi per gare d'appalto Redazione dei documenti d'esecuzione	12
3	3	Corso conclusivo Progettazione di impianti elettrici Redazione di bandi per gare d'appalto Redazione dei documenti d'esecuzione Completamento dei progetti elettrici	12
Totale			36

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

⁵ RS 412.101.241

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁶ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;
- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

¹ Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di pianificatore elettricista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del pianificatore elettricista AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

² Sono autorizzate a formare le persone che seguono una formazione professionale di base di pianificatore elettricista AFC le aziende che garantiscono l'adempimento delle

⁶ Il piano del 30 giu. 2025 è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

diposizioni dell'OIBT⁷ sulle esigenze minime in materia di sicurezza e in materia di prevenzione delle perturbazioni. I formatori devono disporre di un titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e di almeno tre anni di pratica nella progettazione.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore all'80 per cento o due formatori ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato all'80 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 50 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

⁶ L'azienda pianifica gli orari lavorativi dei formatori e degli specialisti che lavorano a tempo parziale affinché, durante la pratica professionale, la persona in formazione possa essere costantemente seguita da un formatore o da uno specialista.

Sezione 7:
**Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione
e documentazione delle prestazioni**

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professio-

⁷ RS 734.27

nale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per ogni corso interaziendale.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 1. ha maturato l'esperienza professionale di cui all'articolo 32 OFPr,
 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del pianificatore elettricista AFC, e
 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all'articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione
con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 24 ore; vale quanto segue:
1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell'apprendimento e dei corsi interaziendali,
 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Preparazione dei processi necessari per eseguire il lavoro	30 %
2	Progettazione di impianti elettrici	40 %
	Redazione di bandi per gare d'appalto	
3	Redazione dei documenti d'esecuzione	10 %
	Completamento dei progetti elettrici	
4	Colloquio professionale	20 %

- b. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025⁸ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e
- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento;
- c. nota dei luoghi di formazione: 40 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 75 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 25 per cento.

⁴ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle otto note delle pagelle semestrali.

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle tre note conseguite nei controlli delle competenze.

⁶ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 80 per cento;
- b. cultura generale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «pianificatrice elettricista AFC» / «pianificatore elettricista AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore elettrico

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione delle professioni del settore elettrico è composta da:

- a. da cinque a sette rappresentanti dell'associazione dei datori di lavoro delle aziende del settore elettrico (EIT.swiss);
- b. un rappresentante dell'Unione svizzera degli studi consulenti d'ingegneria (suisse.ing);
- c. un rappresentante dell'associazione *Association des Bureaux Techniques d'Ingénieurs en Electricité* (ABTIE);
- d. un rappresentante dell'associazione dei istruttori elettrici della Svizzera (AIES);
- e. almeno un rappresentante delle scuole professionali;
- f. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate.

³ La Commissione si autocostituisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;
- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ Sono responsabili dei corsi interaziendali:

- a. le sezioni di EIT.swiss;
- b. suisse.ing;
- c. ABTIE.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2015⁹ sulla formazione professionale di base Pianificatrice elettricista / Pianificatore elettricista con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

⁹ RU 2015 1409; 2017 7331; 2024 156

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2030.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di pianificatore elettricista AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, seguono una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (cpv. 1) la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2031.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per pianificatore elettricista AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2031 sono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un'apposita richiesta scritta sono valutati in base al nuovo diritto.

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2026.

30 giugno 2025

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca
e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato

